

CONSIGLIO DI STATO

V sezione, 28 novembre 2008, n. 5911

Il termine di trenta giorni per l'impugnativa avverso le operazioni elettorali decorre dall'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento elettorale. Non rileva che fossero già conosciuti atti endoprocedimentali e che gli stessi non siano stati tempestivamente impugnati.

Omissis

Viene in decisione l'appello per la riforma della sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso degli odierni appellati e ha, per l'effetto, annullato gli atti con i quali la lista "... " veniva esclusa dalle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 per il rinnovo del consiglio comunale di ... e venivano proclamati gli eletti in relazione alle procedure elettorali nel frattempo ultimate.

In particolare la IV sottocommissione circondariale di Busto Arsizio aveva disposto la predetta esclusione sul rilievo che sui moduli sottoscritti dai presentatori della lista "... " non erano state indicati il luogo e la data di nascita del candidato sindaco

Omissis

Nessuna delle censure proposte, in rito e nel merito, consegue favorevole scrutinio.

Omissis

Giova rammentare che il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione dell'impugnativa avverso le operazioni elettorali decorre dall'emanazione dell'atto conclusivo del relativo procedimento, ossia dall'atto di proclamazione degli eletti, anche se esso sia diretto contro atti endoprocedimentali ed, in particolare, contro la presentazione di una determinata lista alla competizione elettorale (cfr. Cons. Stato Ad. pl. 24 novembre 2005, n. 10)

La decorrenza dell'impugnabilità dall'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento elettorale comporta come la piena conoscenza dell'atto endoprocedimentale non assuma alcun rilievo in ordine alla tempestività dell'impugnazione proposta dopo autonoma contestazione avverso il predetto atto endoprocedimentale. Si tratta di vicenda senz'altro irrilevante per l'inidoneità del predetto atto a incidere in modo immediato e diretto sulle posizioni qualificate dei ricorrenti in assenza della conclusione del procedimento elettorale.

Va, inoltre, rammentato che, nel caso di specie, ove fosse astrattamente condivisibile la prospettazione di parte appellante, sarebbe giocoforza prevedere l'errore scusabile con rimessione in termini. E' incontestabile, infatti, che le contrarie tesi pure prospettate in giurisprudenza sull'ammissibilità di domande proposte prima dell'esito delle operazioni elettorali (come riepilogate in nota in calce a pagina 6 dell'atto di appello) determinano lo stato di obiettiva incertezza nel quale le difficoltà ermeneutiche e le oscillazioni giurisprudenziali possono in concreto cagionare difficoltà nella domanda di giustizia e una effettiva diminuzione della tutela giurisdizionale.

Nel merito

Va esattamente individuato il fatto dal quale scaturisce la vicenda contenziosa. La lista "... " ha utilizzato il modulo principale di raccolta firme recante il contrassegno di lista, la denominazione della stessa, il nome del candidato sindaco con luogo e data di nascita nonché la denominazione e le generalità dei candidati consiglieri. Il modulo così predisposto non poteva, tuttavia, raccogliere il numero di firme necessarie per la presentazione così che era indispensabile ricorrere ad allegati, recanti anche essi il contrassegno di lista e la denominazione nonché l'indicazione di tutti i candidati con le relative generalità. Difettava unicamente negli allegati l'indicazione del luogo e della data di nascita del candidato sindaco, peraltro indicato con nome e cognome.

La IV Sottocommissione elettorale circondariale di Busto Arsizio ha ritenuto che la mancata precisazione dei dati anagrafici del candidato sindaco confliggesse con il disposto dell'articolo 28 comma 2 (già comma 4) del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi..." e ha conseguentemente disposto l'esclusione della lista.

La relativa determinazione è stata ritenuta illegittima dal Giudice di prime cure, con argomentazioni che meritano di essere condivise.

Omissis

E' pur vero che una normativa di settore quale quella elettorale, preordinata a garantire l'esercizio di diritti costituzionali fondamentali, presenta elementi di peculiare sensibilità e attenzione al dato formale, ma tale pur primaria istanza ermeneutica va comunque commisurata con le specifiche finalità salvaguardate dalla disciplina

normativa e non già rispetto a categorie astratte.

Il pur lodevole intento di fornire una interpretazione letterale e rigida degli adempimenti formali *in subiecta materia* così da fornire una serie di parametri sostanzialmente conformi per il complesso di situazioni astrattamente verificabili non può, in ogni caso, porsi in rotta di collisione con i principi che reggono la disciplina di settore (tra i quali la pienezza dell'espressione delle proposte politiche e l'ampio ventaglio di scelta offerto agli amministrati, la *par condicio*, l'inviolabilità del diritto di voto, la tutela della relativa manifestazione in adesione ai canoni di conservazione della volontà effettivamente espressa e via elencando...)

Tra la normativa di settore e il conseguimento dei fini appena compendiate deve rinvenirsi una corrispondenza biunivoca e continua tale da impedire una lettura meramente formalistica della disciplina tutte le volte che sia in gioco la credibilità sostanziale del sistema, che verrebbe certo scossa se la mancata realizzazione di un incombente formale e quasi superfluo quale quello in esame potesse pregiudicare la libera e completa esposizione delle posizioni politiche all'interno della realtà locale.

Rispetto a quest'ultima, è bene aggiungere, la designazione del sindaco costituisce comunque una vicenda ad ampia esposizione e tale da non poter essere oggetto di confusione per la mancata riproduzione su un modello secondario dei dati del candidato stesso. Ciò vale, come esattamente rileva il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, per una realtà tutto sommato circoscritta qual è il Comune di ..., ma potrebbe essere tranquillamente ripetuto per realtà più ampie e significative. Giova, invero, rammentare che la posizione del candidato sindaco, nella competizione elettorale, si distacca nettamente, quanto meno a legislazione vigente e certo in epoca successiva all'entrata in vigore del testo unico contenuto nel d.P.R. n. 570/1960, dagli altri competitori e candidati così che, indipendentemente dalla specifica vicenda, seri dubbi potrebbero sollevarsi in ordine alla possibilità di considerare il candidato sindaco alla medesima stregua di un qualsiasi candidato alla carica di consigliere, che non è normalmente in grado di esporre all'esterno e in modo piuttosto netto e rilevante le connotazioni della propria personalità politica. Non si dimentichi che nella scelta del Sindaco, come congegnata nella legislazione vigente, fa premio la componente personalistica in modo senz'altro rilevante. Ne deriva che l'indicazione dei dati formali costituisce un adempimento certo necessario, ma non esclusivo ed assorbente per consentire l'esatta individuazione e riconoscibilità dello specifico candidato, quale che sia il bacino elettorale di riferimento.

L'interpretazione propugnata dagli appellanti finisce per fornire all'adempimento formale una valenza di contenuti capaci di stravolgere la finalità che la disciplina è chiamata a preservare: attraverso la stessa, infatti, una mera irregolarità materiale (quale è, nel caso di specie e a tutto concedere, la mancata indicazione del luogo e della data di nascita del candidato sindaco della lista appellata), diviene causa di esclusione di una lista e della conseguente grave compressione dell'esercizio del diritto di voto della comunità interessata.

Omissis

In ragione di questi rilievi, non v'è dubbio che gli elementi di connessione stabiliti tra il modulo principale (completo in ogni sua parte) e i moduli secondari debbano essere considerati alla stregua dell'ordinario principio di normale riconoscibilità, con l'effetto di rendere pienamente individuabile e scevra da ogni possibile confusione l'indicazione del signor ... come candidato sindaco della lista "...".

Il ricorso si appalesa, pertanto, infondato e va respinto.

Omissis